



|  |
| --- |
| **AREA** **SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE****CIRCOLARE N. 16040** |

**IN SINTESI**

La circolare descrive **le modifiche intervenute sulla normativa dei rifiuti ed i conseguenti adempimenti per il settore agricolo, ad opera del D.L. 135/2018, che è stato modificato ed integrato nell’iter di conversione appena conclusosi.**

**Dall’analisi del dettato normativo emerge che sono in vigore gli articoli 188-189-190-193 del D.Lgs 152/2006 nella versione previgente l’entrata in vigore del D.Lgs n. 205/2010 (e quindi confermando la situazione normativa in essere al 31 dicembre 2018). Pertanto, a nostro avviso, a partire dal 1° gennaio 2019, non sono state introdotte novità normative che modificano la gestione operativa dei rifiuti nel settore agricolo. Nonostante ciò sono stati segnalati alcuni problemi interpretativi sulla movimentazione per la messa a dimora dei rifiuti nel deposito temporaneo dell’azienda agricola o della cooperativa/consorzio agrario a seguito della sospensione cautelativa di alcuni Accordi di programma.**

**COMMENTO**

**Vista la delicatezza della questione interpretativa si sta intervenendo sul Ministero dell’Ambiente per avere un parere ufficiale.**

**ALLEGATI**

Allegato 1 – norme abrogate

Allegato 2 – testo definitivo articolo 6

**Prot. N. 187**

**Circolare N. 16040 Roma, 11 febbraio 2019**

**Redatta da: Area Sviluppo sostenibile e innovazione**

**Gloria Chiappini Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma**

**Tel: 06 6852.349 Tel. 06 6852.393**

**mail:** **gloria.chiappini@confagricoltura.it** **mail:** **areambiente@confagricoltura.it**

**Oggetto: RIFIUTI – D.L. semplificazione – abrogazione SISTRI e altre norme su rifiuti agricoli.**

***Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura***

***Federazioni Nazionali di Prodotto***

***Federazioni Nazionali di Categoria***

***Anga***

***Agriturist***

***Fai***

***Confagricoltura Donna***

***Enti Aderenti***

***Loro Sedi***

Come è noto nella GU n. 290 del 14-12-2018 è stato pubblicato il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.”

**Il D.L. 135/2018 entrato in vigore il 15 dicembre 2018, con l’articolo 6 interviene sulla normativa dei rifiuti per abrogare dal 1 gennaio 2019 il Sistema di controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).**

**Nell’iter di conversione che si è concluso la scorsa settimana (cfr. notizia Area rapporti con il Parlamento del 7/02/2019), è stato introdotto, sempre all’articolo 6, il Registro elettronico nazionale dei rifiuti con le seguenti caratteristiche:**

* **l’obbligatorietà di iscrizione per tutti i produttori di rifiuti pericolosi;**
* **l’applicazione di un diritto di segreteria ai fini dell’iscrizione e un contributo annuale per assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema a decorrere dall’anno 2020. Gli oneri di istituzione sono a carico del Ministero dell’Ambiente e sono stati già stanziati allo scopo 1.5 milioni di euro per il 2019;**
* **un decreto disciplinerà le modalità di organizzazione, funzionamento ed iscrizione, gli adempimenti cui sono tenute le aziende secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, nonché le sanzioni che dovranno essere riferite alla mancata iscrizione, mancato o parziale versamento del contributo, al non rispetto degli adempimenti che verranno indicati.**

**Fermo restando che fra i criteri per attuare il Registro elettronico nazionale dei rifiuti non vi è alcun richiamo a possibili semplificazioni legate a specificità settoriali tra cui quelle agricole, per valutare l’impatto di questa disposizione occorrerà attendere l’emanazione del decreto ministeriale. La questione andrà monitorata attentamente per evitare di ripercorrere gli errori del passato e per consentire alle imprese agricole di continuare a gestire i propri rifiuti nella modalità semplificata ormai consolidata.**

**Di seguito si descrivono le modifiche intervenute alla normativa dei rifiuti.**

**L’articolo 6 del D.L. 135/2018 prevede che, a partire dal 1 gennaio 2019 e fino alla definizione e alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (comprese quindi anche le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi) sono tenuti a garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante gli adempimenti previsti in materia di responsabilità del produttore del rifiuto (art. 188), di presentazione del MUD (art. 189), di compilazione dei registri (art. 190), dei formulari di carico e scarico (art. 193) nonché delle sanzioni (art. 258) del D.Lgs n.152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.**

**Inoltre, specifica sempre l’art. 6, che tali adempimenti legati alla tracciabilità possono essere espletati anche mediante quanto previsto all’articolo 194-bis**[[1]](#footnote-1) **del D.Lgs 152/2006. Quest’ultimo, infatti, prevede la possibilità che:**

* **gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 possono essere effettuati in formato digitale;**
* **la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata.**

**Contestualmente il D.L. 135/2018 abroga, a far data dal 1 gennaio 2019, alcuni articoli del D.Lgs n. 205/2010 e del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni nella Legge 125/2013, inerenti il SISTRI. In allegato 1 le disposizioni abrogate** [[2]](#footnote-2)**.**

**In relazione al quadro normativo venutosi a creare, è importante sottolineare, anche in considerazione delle numerose sollecitazioni pervenute, gli aspetti di seguito riportati.**

**Per quanto riguarda la formulazione degli articoli 189, 190 e 193 del D.lgs n. 152/2006 nella versione previgente alle novità introdotte dal D.Lgs n. 205/2010, attualmente vigente ad opera del comma 3 ter del D.L. 135/2018, occorre ricordare che è la medesima formulazione vigente fino al 31 dicembre 2018 per effetto del comma 3 bis art. 11 del DL101/2013**[[3]](#footnote-3) **(abrogato ora dal D.L. 135/2018 in parola).**

**Inoltre, va anche sottolineato che non è stato abrogato il comma 8 dell’articolo 69 della Legge 221/2015** [[4]](#footnote-4)**(collegato ambientale), in vigore dal 2 febbraio 2016, che consente alle imprese agricole di assolvere alla presentazione del MUD e della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti tramite la conservazione dei Formulari.**

**Ne consegue che non sono state introdotte novità normative a partire dal 1 gennaio 2019 da tradursi in un cambio di operatività del settore agricolo (almeno per ora) o sospensione di convenzioni con le associazioni agricole.**

**Va evidenziato, però, con riferimento al comma 9-bis[[5]](#footnote-5) dell’articolo 193 del Decreto legislativo 152/2006, introdotto nel 2012 successivamente al 2010 e indipendentemente dalle norme SISTRI, che alcune Provincie hanno sospeso cautelativamente i servizi di ritiro dei rifiuti presso le cooperative agricole e/o i consorzi agrari, interpretando che il comma 9-bis non sia più vigente, comprese le semplificazioni sulla movimentazione dei rifiuti.**

**La nostra interpretazione invece è che la norma sia in vigore dall’entrata in vigore della legge che lo ha introdotto (10 febbraio 2012), in quanto introdotta successivamente al 2010 e non correlata agli adempimenti SISTRI. Interpretazione supportata anche dal fatto che dal 2013, con la vigenza dell’articolo 193 del D.lgs 152/2006 nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010, non sono stati rivelati problemi interpretativi.**

**Ciò detto stiamo intervenendo sul Ministero dell’Ambiente per avere un parere ufficiale sulla questione.**

Cordiali saluti

Donato Rotundo

1. Articolo inserito dall’ [art. 1, comma 1135, L. 27 dicembre 2017, n. 205](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART1154), a decorrere dal 1° gennaio 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Fra queste vi è l’abrogazione del comma 12- bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013 che conteneva il comma 1-ter dell’articolo 190 del D.lgs 152/2006 (mai entrato in vigore) che si riporta integralmente: 1-ter.** Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civileproduttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). [↑](#footnote-ref-2)
3. Comma 3-bis dell’articolo 11: [Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni…] [↑](#footnote-ref-3)
4. Art. 69 comma 8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attivita' economiche a ridotto impatto ambientale, **le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile**, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati**,** possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

 I formulari sono gestiti e conservati con le modalita' previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attivita' ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita' semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti». [↑](#footnote-ref-4)
5. 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. (Comma inserito dall'art. 28, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, così modificato dall'art. 52, comma 2-ter, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.) [↑](#footnote-ref-5)